



**AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE**  
**INTERVENTI POST-SISMA 2002**



*L. R. 30 aprile 2012 n°12*

Ai Sigg. Sindaci dei Comuni  
Terremotati della Provincia di  
Campobasso

**Oggetto:** Sisma del 31 ottobre 2002 – Legge Regionale 30 aprile 2012, n°12 – Circolare tecnica disciplinante il riconoscimento per l'incentivo in favore degli uffici tecnici degli enti attuatori, la modifica delle disposizioni in merito all'utilizzo della maggiorazione del contributo del 20% dei PP. EE. UU. a gestione pubblica e delle modalità di trasferimento dei fondi assentiti.

– L'incentivo –

Durante la gestione emergenziale e post emergenziale (criticità) dei fondi post sismici sulle opere pubbliche previste all'art. 04 dell'Ordinanza Commissariale 27 maggio 2003, n°13 non è stato riconosciuto l'incentivo stabilito dall'art. 92, comma 05 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n°163 e s.m.i. in attuazione a specifiche disposizioni impartite dal Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri (vedi all. 01 e 02). Tali vincoli, legati alla vigenza dello stato di emergenza e di criticità dal 30 aprile c.a., data di entrata in vigore della legge regionale in indirizzo, non sono più presenti. Pertanto, in regime ordinario, risulta legittimo il riconoscimento delle somme nella misura non superiore al 2 % dell'importo posto a base di gara in favore del Responsabile del Procedimento e delle altre figure previste dai regolamenti interni alle stazioni appaltanti. Tale direttiva risulta applicabile sulle nuove assegnazioni di fondi da adottare, ovvero sugli interventi non ancora cantierati alla data del 30 aprile c.a., se per gli stessi il soggetto appaltante riesca a reperire le relative risorse mediante la rimodulazione del quadro economico senza incremento della spesa totale finanziata, in considerazione però dell'effettiva attività svolta dal personale di ruolo delle Amministrazioni e non delegata al personale che sarà distaccato secondo l'art. 07, comma 05 della legge regionale 30 aprile 2012, n°12.

Per quanto riguarda gli interventi di riparazione e/o ricostruzione del patrimonio edilizio privato a gestione pubblica, il linea teorica l'incentivo sarebbe riconoscibile nella misura in cui ad amministrare gli interventi operasse direttamente il personale tecnico degli Uffici Tecnici dei Comuni. Di fatto, il distacco del personale di cui sopra sopperisce alla necessità di corresponsione dell'incentivo, nell'ottica di un contenimento dei costi della ricostruzione.

Per quanto attiene agli interventi di riparazione e/o ricostruzione del patrimonio edilizio privato a gestione privata, trova applicazione oltre quanto sopra indicato, anche l'art. 32, comma 01, lettera d) del citato D. Lgs. 12 aprile 2006, n°163 e s.m.i., che di fatto esclude dal novero delle opere pubbliche quelle affidate da soggetti privati per lavori inferiori ad un milione di euro. Nel ribadire il dispositivo dall'art. 06, comma 07 dell'Ordinanza Commissariale del 27 maggio 2003, n°13 che impone in caso di gestione da parte delle Amministrazioni Comunali di seguire le norme per la realizzazione delle Opere Pubbliche, si

*IUL 003 12 ARPC*

Via S. Antonio Abate, 236 – 86100 CAMPOBASSO – Tel. 0874/3141 Fax 0874/424 407

Sala Operativa 0874/3141 e-mail [protocollo@pec.protezionecivile.molise.it](mailto:protocollo@pec.protezionecivile.molise.it)

[protocollo@protezionecivile.molise.it](mailto:protocollo@protezionecivile.molise.it)

Numero Verde per l'emergenza 800 120 021

rimanda ad una specifica ulteriore circolare la disciplina di modalità di gestione degli appalti da parte dei soggetti privati.

– Utilizzo della maggiorazione del contributo dei P.E.U. –

Si fa riferimento alla nota circolare Commissariale n°2846 del 18 giugno 2007 (all. 03) disciplinante la maggiorazione del contributo nella misura del 20% per i PP. EE. UU. a gestione pubblica prevista dal citato art. 06, comma 07 dell'Ordinanza Commissariale del 27 maggio 2003, n°13, rappresentando che risultano ancora applicabili esclusivamente i punti 01 (spese di gara), 04 (perizie di variante nel limite del contributo concedibile) e 05 (indagini geologiche/geotecniche e sui materiali) della medesima disposizione. Inoltre, dietro richiesta dei Comuni beneficiari del finanziamento, risulta possibile autorizzare in tutto od in parte la maggiorazione in parola per le casistiche sottoriportate elencate secondo l'ordine di priorità:

- il finanziamento di ulteriori PP. EE. UU. (Progetti Edilizi Unitari) o PP. EE. SS. (Progetti Edilizi Singoli) in classe "A" dotati dell'autorizzazione sismica e con il progetto esecutivo approvato in conferenza dei servizi;
- il finanziamento della revisione e/o della manutenzione delle opere provvisoriale realizzate con specifico provvedimento di finanziamento di messa in sicurezza a salvaguardia della pubblica e privata incolumità, quale anticipazione sul contributo concedibile riconosciuto ad immobili di proprietà privata;
- il finanziamento di opere pubbliche previste all'art. 04 dell'Ordinanza commissariale 27 maggio 2003, n°13;
- il finanziamento delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria presente sui suoli non privati a diretto servizio delle aree di sedime dei PP. EE. UU. o dei PP. EE. SS., già finanziati con i relativi lavori eseguiti od in corso, onde ripristinare lo stato dei luoghi o adeguare lo stesso alle opere post –sismiche realizzate.

– Utilizzo della maggiorazione del contributo dei P.E.U. –

Si fa riferimento alle modalità di trasferimento dei fondi post sismici in regime di anticipazione regolato dall'art. 16 dell'Ordinanza Commissariale 27 maggio 2003, n°12 così come modificato dai DD. CC. nn°119 27 aprile 2007, 143 del 18 novembre 2009 e 73 del 19 aprile 2010, rappresentando che le disposizioni ordinarie in materia impediscono l'applicazione di tale modalità di pagamento, che sono quindi da sostituire con quelle di seguito indicate:

1. le somme assegnate ai vari soggetti attuatori (Province, Comuni ed enti territoriali) ovvero i contributi riconosciuti direttamente ai soggetti privati sono erogati su richiesta degli stessi secondo i titoli di spesa maturati debitamente approvati e corredati della necessaria documentazione fiscale;
2. per le somme assegnate, utili alla realizzazione di opere pubbliche, così come definite dalla vigente normativa in materia, è fatto obbligo che le richieste di erogazione siano corredate dei relativi atti amministrativi di approvazione recanti anche la voce del quadro economico a cui le somme si riferiscono;
3. le liquidazioni di cui ai punti precedenti possono essere riconosciute entro il limite massimo dell'80% della somma finanziata, rinviando il riconoscimento della rata di saldo all'approvazione del quadro economico finale, del certificato di



**AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE**  
**INTERVENTI POST-SISMA 2002**



*L. R. 30 aprile 2012 n°12*

collaudo tecnico amministrativo o del sostitutivo certificato di regolare esecuzione, del certificato di collaudo statico se necessario e del quadro sinottico delle spese sostenute e da sostenere recante gli estremi degli atti di liquidazione dell'ente la somma liquidata l'oggetto della somministrazione ed il beneficiario;

4. per i soggetti privati titolari di contributi di altra natura non riconducibili a quelli riconosciuti per la realizzazione di interventi di riparazione e/o ricostruzione, si procederà alle liquidazioni ove possibile nel rispetto dei punti precedenti, ovvero in unica soluzione, fatta salva la necessaria attestazione contabile, fiscale e di scopo della spesa.

**IL DIRETTORE GENERALE**  
(Arch. Giuseppe Antonio GIARRUSSO)